

**INTERVENTO PER L'INAUGURAZIONE**  
**DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2016**

Desidero, anzitutto, porgere i saluti del Presidente e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ai presenti ed enunciare, a nome di tutto il Foro fiorentino, il sentito augurio per il proficuo svolgimento dell'attività giurisdizionale tributaria nell'anno 2016.

Quale rappresentante degli Avvocati fiorentini, credo poi di poter esprimere il condiviso apprezzamento dei miei Colleghi per il buon funzionamento delle Commissioni Tributarie Toscane, per l'efficienza e la cortesia del personale delle relative Segreterie e, soprattutto, per la celerità di svolgimento del giudizio che si celebra dinanzi a dette Commissioni.

Gli Avvocati, forti dell'analoga esperienza maturata nell'ambito del processo civile, sono altresì indotti a salutare con favore l'introduzione del giudizio tributario telematico, che forma oggetto di sperimentazione in Toscana e in Umbria a far data dal 1° dicembre 2015. In particolare, penso che i Colleghi valuteranno positivamente le maggiori semplicità ed efficienza tecnologica del processo tributario telematico rispetto al corrispondente modello processualcivilistico.

Inoltre, gli Avvocati non possono che condividere le recenti modifiche normative, recate dal D.L.vo n. 156/2015, che "avvicinano" il processo tributario al suo parametro di riferimento, rappresentato - in virtù della Legge di delega n. 413 del 1991 - dal giudizio civile. In specie, meritano apprezzamento:

- l'estensione della conciliazione in appello e nel processo di riassunzione a seguito dello svolgimento della fase di legittimità, nonché l'espressa previsione della possibilità di conciliare anche le cause di rimborso;

- l'avvenuta "codificazione" della tutela cautelare dopo il primo grado del processo, finora riconosciuta solo in virtù di un indirizzo interpretativo della giurisprudenza;

- la riduzione del termine di riassunzione della causa dopo il processo di cassazione e la sua equiparazione a quello previsto nel processo civile;

- la riforma e l'estensione della sfera di operatività dell'istituto del reclamo e della mediazione, efficace "filtro" per evitare l'avvio della lite, che contempla il fattivo intervento del difensore del contribuente;

- l'esecuzione della sentenza impugnata pure a favore del privato, sebbene temperata dalla necessità di garanzia per gli importi eccedenti 10 mila euro;

- la scelta del giudizio di ottemperanza come esclusivo strumento di esecuzione delle sentenze, attesa la sua maggiore duttilità, economicità ed efficacia rispetto al processo di esecuzione civile.

Per concludere, relativamente modesti appaiono i profili negativi, che sommamente mi permetto comunque di segnalare ai Magistrati, alle Autorità e a tutti i presenti. Più precisamente, reputo che se ne possano evidenziare almeno due, imputabili al legislatore, ed attinenti, il primo, alla perdurante esclusione della prova testimoniale nel giudizio tributario (sempre più inspiegabile alla luce del doveroso riconoscimento della piena esplicazione del diritto di tutela giurisdizionale ed anche a seguito del debutto della testimonianza "scritta" nel processo civile) e, il secondo, all'ormai varie volte denunciata incapacità di introdurre accorgimenti idonei ad accelerare il processo di cassazione, al fine di non vanificare la celerità del giudizio tributario di merito. Se ne può infine indicare ancora uno, addossabile questa volta alla prassi giudiziale, e relativo alla tendenza troppo spiccata alla compensazione delle spese di lite, da un lato, ed alla ricorrente ed ingiustificata diversa entità delle condanne a seconda che soccombente sia il contribuente o l'Ente impositore, dall'altro lato.

Nel ringraziare per l'attenzione dedicatami, rinnovo - per conto dell'intero Foro fiorentino - l'auspicio al sereno e positivo esercizio della funzione giurisdizionale tributaria nell'anno 2016.

Avv. Prof. Francesco Pistolesi